

ATTO INTEGRATIVO A CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque maggio duemiladodici,

25.05.2012

In Bergamo, nel mio studio in via Partigiani n. 5;

con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile sono iscritto,

sono presenti

- TADE' Dario, nato a Bergamo (BG) il giorno 02 dicembre 1962, che interviene al presente atto in qualità di responsabile dell'Area Politiche del Territorio (Direzione Pianificazione Urbanistica) ed in rappresentanza del "COMUNE DI BERGAMO", con sede in Bergamo (BG) piazza Matteotti n. 27, ove per la carica domicilia, codice fiscale: 80034840167, partita IVA: 00636460164, in forza dell'articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, del decreto del sindaco n. 68 in data 09 marzo 2011, della delibera della Giunta Comunale n. 50-12 Registro G.C., n. 43-12 Prop. Del. in data 29 febbraio 2012, esecutive ai sensi di legge;

- PASINI Ivan, nato a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) il giorno 16 gennaio 1969, che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società " IMMOBILIARE OROBICA S.R.L. " società con unico socio, con sede in Calusco d'Adda (BG) via San Rocco n. 283, ove per la carica domicilia, capitale sociale 40.000 euro, codice fiscale e numero di iscrizione: 00795750165, in forza di poteri statutari.

I predetti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di

Registrato a Bergamo 2

Il \_\_\_\_\_ al

n. \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_

esatte euro

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ )

così in dettaglio

cod. trib.

9806 € \_\_\_\_\_

9800 € \_\_\_\_\_

9801 € \_\_\_\_\_

9803 € \_\_\_\_\_

9805 € \_\_\_\_\_

9802 € \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Publicato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo il

\_\_\_\_\_ al

N. \_\_\_\_\_ d'ord.

e N. \_\_\_\_\_

di formalità.

ricevere il presente atto in forza del quale convengono quanto segue:

PREMESSO

- che in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 Registro (n.107 Prop. Del./2006) in data 16 gennaio 2007, il COMUNE DI BERGAMO ha approvato il Piano per l'Edilizia Economica Popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962 n.167 e successive modifiche ed integrazioni, il "Piano di Zona 167";

- che con atto in data 16 giugno 2009 n. 126587/44562 di mio repertorio, registrato a Bergamo il 19 giugno 2009 al n. 9094/1t e trascritto a Bergamo il 22 giugno 2009 ai n.ri 37347/22567, 37346/22566, 37345/22565, 37348/22568, in esecuzione alla Determina Dirigenziale n. 2068 Reg. Det. del 02 settembre 2008, della determinazione n. 1036 Reg. Determinazioni - n. 142 Reg. Direzione in data 29 aprile 2009, in un Primo luogo la società IMMOBILIARE OROBICA S.R.L. società con unico socio ha ceduto al COMUNE DI BERGAMO aree ricomprese nel suddetto "Piano di Zona 167", in particolare facenti parte del Comparto n. 9 di via Fratelli Rota, ed in secondo luogo il COMUNE DI BERGAMO ha assegnato in proprietà alla stessa società IMMOBILIARE OROBICA S.R.L. società con unico socio, ai sensi dell'articolo 35 ex lege n.865/71, le aree a destinazione urbanistica residenziale comprese nel detto Comparto n. 9 di via Fratelli Rota del "Piano di Zona 167", per consentire la costruzione di edifici per una volumetria residenziale complessiva non superiore a metri cubi 9.700 (novemilasettecento) e una volumetria di metri cubi 6.600 (seimilaseicento) a destinazione terziaria;

- che l'area trasferita dal COMUNE DI BERGAMO alla società IMMOBILIARE OROBICA S.R.L. società con unico socio per consentire la costruzione di edifici con una volumetria residenziale complessiva non superiore a metri

cubi 9.700 (novemilasettecento) e una volumetria di metri cubi 6.600 (seimilaseicento) a destinazione terziaria, in Comune di Bergamo (BG) è alla data odierna così contraddistinta:

Al N.C.E.U., foglio 60, mappale 15957, via Fratelli Rota sn, piano T, area urbana di metri quadrati 5.010 (cinquemiladieci) (ex mappale 6123 sub. 706 in forza denuncia di variazione presentata in data 13 luglio 2011 n. BG0244770 di protocollo).

Confini: mappali 15960, 6123 sub 707, 14172, 68, 14902 e 62;

- che il COMUNE DI BERGAMO con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 febbraio 2012 (n.50-12 Registro G.C.), in merito alle vigenti norme relative alle "Opere di urbanizzazione" da realizzare in attuazione di interventi edilizi di tipo economico/popolare di cui al "Piano di Zona 167" regolarmente convenzionati, ha decretato di specificare le modalità applicative per l'esecuzione degli interventi riferiti ad alcune convenzioni in essere, previa formale richiesta dei soggetti attuatori interessati, mediante un'integrazione da apportare all'articolo di convenzione relativo alle "Opere di urbanizzazione";

- che la società IMMOBILIARE OROBICA S.R.L. società con unico socio, quale Soggetto Attuatore dell'intervento edilizio facente parte del Comparto n. n. 9 di via Fratelli Rota del "Piano di Zona 167", convenzionato con il citato atto in data 16 giugno 2009 n. 126587/44562 di mio repertorio, ha richiesto al COMUNE DI BERGAMO l'integrazione della convenzione;

- che il COMUNE DI BERGAMO ha accolto favorevolmente la richiesta della società IMMOBILIARE OROBICA S.R.L. società con unico socio.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Il COMUNE DI BERGAMO e la società IMMOBILIARE OROBICA S.R.L. so-

cietà con unico socio, come sopra rappresentati, intendono con il presente atto procedere all'integrazione dell'atto in data 16 giugno 2009 n. 126587/44562 di mio repertorio, in premessa citato, e nello specifico all'integrazione dell'articolo 3 (seconda parte) relativo alle "Opere di Urbanizzazione", il tutto in esecuzione e conformità delle prescrizioni decretate con la delibera della Giunta Comunale in data 29 febbraio 2012 (n.50-12 Registro G.C.) e pertanto convengono e stipulano quanto segue.

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Le Parti dichiarano che l'esecuzione dell'intervento edilizio di tipo economico/popolare facente parte del "Piano di Zona 167" che interessa il compendio immobiliare sopra indicato avviene in conformità alle norme dell'originario atto di convenzione in data 16 giugno 2009 n. 126587/44562 di mio repertorio, con la precisazione che l'articolo 3 relativo alle "Opere di Urbanizzazione", alla fine dell'ultimo capoverso, viene integrato come segue: "Ai sensi dell'art.16, comma 2-bis, del D.P.R. n.380/2001, introdotto dall'art.45, comma 1, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n.214/2011, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia possono essere eseguite direttamente dal Soggetto Attuatore, senza ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs. n.163/2006, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione di una percentuale di sconto pari al 25% (venticinque per cento), pari alla media mediata dei ribassi d'asta in esito a gare già esperite per altri comparti del P.d.Z. vigente, ovvero per la realizzazione da parte del Comune di opere pubbliche della medesima tipologia, sull'importo effettivo delle opere da eseguire, quale risultante dal computo metrico estimativo approvato in sede di Conferenza

interna dei Servizi dagli Uffici Comunali competenti, prima del rilascio del relativo Permesso di Costruire".

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", il "Foglio Condizioni" contenente la descrizione, le modalità di esecuzione e le caratteristiche da mantenere riferite alle opere di urbanizzazione da realizzare in esecuzione all'intervento edilizio in oggetto. Il detto "Foglio Condizioni" modifica ed integra quello già allegato sotto la lettera "D" al predetto atto in data 16 giugno 2009 n. 126587/44562 di mio repertorio.

3) Rimangono ferme ed inalterate tutte le restanti clausole e pattuizioni contenute nella convenzione di cui al citato atto in data 16 giugno 2009 n. 126587/44562 di mio repertorio, per la realizzazione dell'intervento edilizio di tipo economico/popolare facente parte del Comparto n. 9 di via Fratelli Rota del "Piano di Zona 167".

4) Si chiede la trascrizione della presente modifica di convenzione, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il Direttore dell'Agenzia del Territorio/Servizi di Pubblicità Immobiliare competente.

5) Le Parti sottoscrivono ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 Cod. Civile le previsioni di cui all'art.4, lettera f.

6) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Soggetto Attuatore.

Le parti mi esentano dalla lettura dell'allegato.

Scritto da persona di mia fiducia, su tre facciate di un foglio, il presente atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato, alle parti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore dieci e cinquanta (10,50).

Firmato: Dario Tade' - Pasini Ivan.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo).